

Cass. civ. Sez. I, 08-05-2008, n. 11440

*Sulla necessità di traduzione del Decreto di espulsione in lingua conosciuta dal destinatario*

Svolgimento del processo

La cittadina ucraina O.D. si oppose innanzi al Giudice di Pace di Roma, proponendo ricorso in data 5.8.2005, avverso l'espulsione adottata a suo carico dal Prefetto di Roma in data 14.6.2005 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, ma l'adito GdP, con decreto 22.2.2006, rigettò l'opposizione sul rilievo, afferente una sola delle ragioni di doglianza proposte, per il quale il decreto espulsivo era stato rettamente tradotto in una delle lingue "ufficiali" ed aveva, come attestato dalla proposizione del ricorso ad opponendum, raggiunto il suo scopo.

Per la cassazione di tale decreto la straniera ha proposto ricorso articolato su quattro motivi e notificato il 22.4.2006 al Ministro dell'Interno nonché a Prefetto e Questore di Roma.

Su richiesta del P.G. ed ex art. 375 c.p.c. (richiesta rivolta alla rinnovazione della notifica ed all'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza del primo motivo), il Collegio con ordinanza a verbale della C.d.c. del 29.05.2007 ha ordinato la rinnovazione della notifica (eseguita in modo invalido presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non, come dovuto, presso la sede dell'UTG - Prefettura di Roma).

Provvedutosi ritualmente e tempestivamente a detta rinnovazione, il Collegio, alla nuova adunanza del 12.2.2008, nella perdurante assenza di difese da parte dell'intimato Prefetto, ha trattenuto in decisione il ricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio rileva preliminarmente la carenza di legittimazione degli intimati Ministro e Questore, al solo Prefetto appartenendo, in via esclusiva, la legittimazione a contraddire anche in sede di legittimità alle opposizioni ai decreti di espulsione dallo stesso adottati. Venendo all'esame del ricorso appare fondato, ed assorbente, quanto lamentato nel primo motivo (ed alla stregua delle condivisibili richieste del requirente P.G.). Deve infatti affermarsi che costituisce violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e 7 e al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3, l'aver il Giudice del merito, a fronte della doglianza afferente la mancata traduzione della espulsione nella lingua conosciuta dall'espellendo, erroneamente affermato la legittimità della traduzione nella lingua veicolare sulla sola base della avvenuta proposizione del ricorso ad opponendum intesa come prova del raggiungimento della comprensione nella lingua stessa, ed avendo il predetto Giudice omissso di accertare, da un canto, la eventuale effettiva conoscenza della lingua italiana (nel qual caso essendo la traduzione un incumbente inessenziale) e, dall'altro canto, la avvenuta attestazione nello stesso provvedimento della immediata ir reperibilità di traduttore, attestazione da ritenersi condizione necessaria ma sufficiente per la traduzione in una delle tre lingue previste (ex multis Cass. 6978.07 - 25362.06).

La commessa violazione comporta l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento delle altre censure (su profili neanche esaminati dal GdP) ed il rinvio allo stesso Ufficio perchè riesamini l'opposizione facendo applicazione del principio di diritto di cui sopra e, conseguentemente ed eventualmente, esaminando anche le ragioni di censura qui assorbite.

Regolerà infine le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008